

(N. 2619)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1952

Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono state revocate le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia, che non si riferissero ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta m.v.s.n. e sue specialità. In ogni caso sono state revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Le ripetute istanze di una ex guardia forestale, intese ad ottenere il ripristino di una medaglia d'argento conferitagli per il suo comportamento in un conflitto con cacciatori di frodo e revocatagli successivamente per effetto del decreto legislativo sopra citato, ha ora offerto l'occasione di considerare, da un punto di vista generale, l'opportunità di mitigare il rigore della norma, in modo che, ferma rima-

nendo la revoca delle decorazioni concesse agli ex appartenenti alle milizie fasciste per la guerra di Spagna, sia possibile il ripristino delle revocate concessioni quando, come nel caso di che trattasi, la decorazione al valore, pur non essendo originata da vere azioni di guerra, sia diretta conseguenza di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio d'istituto, con l'esclusione di qualsiasi interferenza di natura politica.

Il presente disegno di legge è ispirato appunto a tale riconosciuta opportunità e si ritiene che la sua emanazione ben s'inquadrerà nell'insieme dei provvedimenti intesi a riesaminare con generosa e più serena valutazione la posizione degli appartenenti alle ex milizie fasciste.

Ovviamente, è apparso necessario sancire in maniera esplicita che l'eventuale ripristino delle medaglie al valor militare (nel disegno di legge

non si è fatto cenno all'Ordine militare d'Italia, in quanto le decorazioni di tale Ordine non sono state mai concesse agli appartenenti alle ex milizie per atti di valore compiuti in pace), è subordinato all'accertamento che il conferimento delle stesse non fu dovuto a motivi politici. In tal senso dispone infatti l'articolo 1 del disegno di legge, demandando al Ministro della Difesa di emanare il provvedimento di ripristino dopo aver sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la

concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

L'articolo 2 stabilisce la decorrenza dei soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate alla data dei singoli provvedimenti di ripristino.

L'articolo 3, infine, calcolando che tutti gli interessati (1 decorato di medaglia d'oro, 18 decorati di medaglia d'argento, 55 decorati di medaglia di bronzo) chiedano ed ottengano nei termini stabiliti il ripristino della decorazione, prevede in lire 32.000 l'onere annuo derivante dall'attuazione della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alle disciolte milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialità, e milizie speciali per atti di valore compiuti in tempo di pace e revocate in base alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate, a domanda degli interessati, semprechè possano escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalità politiche.

Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministro per la difesa previo parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

### Art. 2.

I soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate in attuazione del precedente articolo 1 sono dovuti a decorrere dalla data dei singoli provvedimenti di ripristino.

### Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 32.000 annue, sarà fronteggiato con lo stanziamento del capitolo n. 363 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.